



COMUNE DI MALONNO

Provincia di Brescia

Decreto del Sindaco n. 91 del 12 gennaio 2026

OGGETTO: FERIE RESIDUE 2025 E PRECEDENTI.

ATTESTA DI AFFISSIONE

Il sopra/retro esteso documento è stato affisso all'Albo Comunale on-line (<https://www.comune.malonno.bs.it/Pages/Albo/>) Il giorno **03/02/2026** per rimanervi fino al giorno **18/02/2026**

Malonno li **03/02/2026**



Il Messo Comunale
F.to Gianfranco Angeli

IL SINDACO

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Regioni-Enti Locali, 2019-2021 sottoscritto il 16 novembre 2022;

RILEVATO che ai sensi del comma 14° dell'art. 38 del C.C.N.L. 2019-2021, in caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo;

VISTO altresì il 15° comma dell'art. 38 del C.C.N.L. 2019-2021, che testualmente recita: "in caso di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente dovrà fruire delle ferie residue al 31 dicembre entro il primo semestre dell'anno successivo a quello di spettanza";

ESAMINATA la situazione delle ferie residue anno 2025 e precedenti dei dipendenti del Comune, come da seguente prospetto:

NOMINATIVI DIPENDENTI	FERIE RESIDUE 2025 e PRECEDENTI
Bettinelli Francesco	gg. 27
Boldini Cristina	gg. 15
Cattaneo Claudia	gg. 105,5
Gelmi Paola	gg. 33
Gelmi Valentino	gg. 37
Gregorini Daniela	gg. 44
Gregorini Michele	gg. 3
Mariotti Susanna	gg. 43,5
Parolari Moira Lucia	gg. 36,5
Mastaglia Giandario	gg. 1
Totale	gg. 345,50

VISTO l'art. 5 c. 8 del D.L. 95/2012 (in vigore dal 7.7.2012) convertito nella Legge n. 135/2012 che ha sancito, per i pubblici dipendenti, il divieto di monetizzazione delle ferie, tranne alcune, motivate eccezioni, in base al quale si rende pertanto necessario programmare la fruizione delle ferie 2025 entro il termine del 30 giugno 2026;

RILEVATO:

a) che in rapporto all'articolazione settimanale dell'orario di lavoro su 5 gg. lavorativi, le ferie dell'anno 2025 sono pari, per i dipendenti con un'anzianità di servizio superiore a tre anni, a gg. 28 lavorativi comprensivi delle 2 giornate previste dall'art. 1 c. 1 lett. "a" della legge 23.12.1977, n° 937, mentre per i dipendenti con anzianità inferiore a 3 anni (dipendenti neo assunti) sono pari a gg. 26 incluse le 2 giornate ex art. 1 c.1 lett. a) della legge n. 937/77;

b) che in rapporto all'articolazione settimanale dell'orario di lavoro su 6 gg. lavorativi, le ferie dell'anno 2025 sono pari, per i dipendenti con un'anzianità di servizio superiore a tre anni, a gg. 32 lavorativi comprensivi delle 2 giornate previste dall'art. 1 c. 1 lett. "a" della legge 23.12.1977, n° 937, mentre per i dipendenti con anzianità inferiore a 3 anni (dipendenti neo assunti) sono pari a gg. 30 incluse le 2 giornate ex art. 1 c.1 lett.a) della legge n. 937/77;

c) che oltre a quanto riportato ai precedenti paragrafi a) e b) competono altresì ai pubblici dipendenti n. 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi e alle condizioni previste dalla legge n. 937/1977;

CONSIDERATA la scarsa dotazione organica dell'Ente e la situazione particolarmente gravosa per i carichi di lavoro connessi all'attività amministrativa, tecnico-manutentiva ed istituzionale dell'Ente Locale, che hanno determinato negli anni l'accumulo di giorni di congedo ordinario non ascrivibile alla volontà dei dipendenti bensì ad oggettive esigenze di servizio, la cui completa fruizione avrebbe comportato la definitiva compromissione dei diversi servizi garantiti alla cittadinanza e dell'attività istituzionale;

RITENUTO opportuno, alla luce delle considerazioni esposte, effettuare una ricognizione complessiva della situazione delle ferie in capo a ciascun dipendente, in modo tale da assicurare, nei limiti del possibile e salvaguardando gli adempimenti settoriali previsti per legge, lo smaltimento programmato delle medesime, previo accordo con l'Amministrazione;

CONSIDERATO, ai sensi della normativa in materia, che le ferie maturate nel corso dell'anno 2025 vanno godute entro il 1° semestre dell'anno successivo (30.06.2026), pena la loro definitiva perdita, e che lo stesso termine interesserà le ferie che matureranno nel corso degli anni a venire;

VISTA la tabella sotto riportata in cui sono dettagliatamente precisate per ciascun dipendente le ferie già godute nell'anno 2025, le ferie 2025 da fruire entro il 30 giugno 2026 e le ferie arretrate dell'anno 2011 e precedenti da fruire, previo accordo con l'Amministrazione, prima della cessazione del rapporto di lavoro, compatibilmente con la durata residua del medesimo, in modo tale da non ledere i diritti di ciascun dipendente salvaguardando nel contempo, ove possibile, l'assolvimento dei servizi d'istituto previsti per legge:

Dipendenti	FERIE 2025 GODUTE NELL'ANNO 2025	Ferie residue 2025 * da fruire entro il 30.06.2026	FERIE RESIDUE 2011 E PRECEDENTI (da fruire prima della cessazione del rapporto di lavoro, compatibilmente alla durata residua del medesimo, previo accordo con l'Amministrazione)
Bettinelli Francesco	5	27	===
Boldini Cristina	17	15	===
Cattaneo Claudia	14,5	17,5	88
Gelmi Paola	22	14	19
Gelmi Valentino	1	31	6
Gregorini Daniela	17	15	29
Gregorini Michele	29	3	=====
Mariotti Susanna	23,5	8,5	35
Parolari Moira Lucia	11,5	20,5	16
Mastaglia Giandario	1	1	=====
Totale.....	gg. 184,5	152,5	193

* alla data del 1° gennaio 2026

DECRETA

Che i giorni di ferie residue anno 2025 (totali gg. 152,5) maturati dai sunnominati dipendenti comunali ed evidenziati nel prospetto di cui sopra, debbono essere fruiti da ciascun dipendente entro il termine massimo del 30 giugno 2026, mentre i giorni di ferie arretrate degli anni 2011 e precedenti dovranno essere smaltiti -secondo modalità concordate con l'Amministrazione, compatibilmente con le oggettive esigenze di servizio dei diversi settori in cui si articola l'attività amministrativa e tecnico-manutentiva dell'Ente Locale e fatte salve eventuali esigenze personali dei dipendenti, prima della cessazione del rapporto di lavoro qualora la durata residua dello stesso risulti adeguata allo scopo, assicurando, comunque, a ciascun dipendente che ne faccia richiesta il godimento di almeno 2 settimane consecutive di ferie nel periodo 1° giugno-30 settembre 2026.

Malonno, 12 GENNAIO 2026

IL SINDACO
F.to Giovanni Dott. Ghirardi